

Allegato A

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DELLA CITTADINANZA ONORARIA E DELLA CIVICA
BENEMERENZA**

Approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 30/12/2021

Art. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento istituisce la “Cittadinanza onoraria” e la “Civica benemerenza”, disciplinandone le modalità di conferimento da parte del comune.
2. Il comune di Polesella ritiene suo compito riconoscere e onorare l'attività di tutti coloro che, persone fisiche o enti, con opere nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della politica, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale o filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano contribuito al benessere della società civile o abbiano reso più alto il prestigio della comunità locale di Polesella, favorendone la conoscenza a livello nazionale o internazionale.

Art. 2 - OGGETTO

1. La “Cittadinanza onoraria” è conferita esclusivamente a persone fisiche, non residenti nel comune, che si siano distinte per meriti straordinari verso la comunità locale di Polesella; la “Cittadinanza onoraria” è conferita anche alla memoria.
2. La “Civica benemerenza” è attribuita a persone fisiche residenti nel comune ed enti che si siano distinti per meriti straordinari verso la comunità locale di Polesella.

Art. 3 – CRITERI DI CONFERIMENTO

1. La “Cittadinanza onoraria” e la “Civica benemerenza” sono conferite dal consiglio comunale a persone ed enti che con opere concrete nel campo delle scienze, della letteratura, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale o filantropico, con particolare collaborazione alle attività e finalità della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla Comunità locale di Polesella rendendone più alto il prestigio.

Art. 4 – INIZIATIVA E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

1. Il sindaco, sentita la giunta, oppure almeno un terzo dei consiglieri comunali possono presentare al consiglio comunale la proposta di conferimento della “Cittadinanza onoraria” o della “Civica benemerenza”. La proposta dev'essere adeguatamente motivata ed accompagnata da una relazione recante le ragioni per le quali si chiede il conferimento.
2. Il consiglio comunale conferisce la “Cittadinanza onoraria” e la “Civica benemerenza” con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
3. La “Cittadinanza onoraria” e la “Civica benemerenza” è comunicata dal Sindaco in occasione di un'apposita seduta del consiglio comunale o nell'ambito di una manifestazione istituzionale o di un evento pubblico.
4. Il conferimento è certificato dal rilascio di un attestato riportante gli estremi del provvedimento consigliare di concessione, le generalità dell'insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e la firma del Sindaco.
5. Prima della concessione della “Cittadinanza onoraria” o “Civica benemerenza”, in fase istruttoria il comune accerta il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la tutela legale.

Art. 5 ALBO DEI CITTADINI ONORARI E BENEMERITI

1. Presso l'Amministrazione comunale è istituito un Albo dei cittadini onorari e delle persone ed enti

insigniti delle civiche benemeritenze conferite dal comune di Polesella, ove vengono annotati in ordine cronologico, rispettivamente, il nominativo del cittadino onorario e della persona o ente insignito di civica benemeritenza e gli estremi del provvedimento del consiglio comunale.

2. Previa ricognizione degli atti, i cittadini onorari e le persone ed enti insigniti della civica benemeritenza che hanno già ottenuto il riconoscimento vengono iscritti d'ufficio all'Albo di cui al precedente comma 1.

Art. 6 DIRITTI DEL CITTADINO ONORARIO E DEL BENEMERITO

1. Il cittadino onorario ed il benemerito, se quest'ultimo è un ente il rappresentante legale dello stesso, ha diritto di essere invitato in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali e di prendere posto tra le autorità.
2. La cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario e sui diritti elettorali.

Art. 7 PERDITE DELL'ONORIFICENZA

1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca è adottato con delibera del consiglio comunale, su proposta del Sindaco o di almeno un terzo dei consiglieri comunali, approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 8 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione.